



Sinistri stradali e comportamenti degli utenti della strada

DISCIPLINA

Come affermò il Giudice Paolo Borsellino, *“la maggior parte della gente rispetta le leggi dello Stato non perché le tema, non perché tema la sanzione penale o civile che sia, lo fa perché ritiene che sia giusto non uccidere o non sorpassare in curva. E se così non fosse, non basterebbero tanti carabinieri per il numero di persone che ci sono nel nostro Paese; la maggior parte di noi rispetta le leggi perché sente il dovere di rispettarle”* (1).

Questa, è quella che io definisco cultura della legalità, il cui costante esercizio, previsto e regolamentato dalla legge, consente ad un popolo di conformarvisi applicandola.

Così, appare del tutto evidente, che la norma che si ricava dalla lettura dell'art. 189 del Nuovo Codice della Strada, ha il principale scopo di conformare la mentalità dell'utenza stradale al dovere giuridico di prestare assistenza e soccorso alle persone bisognose, nonché agli stessi animali, che abbiano subito nocumento da un fatto, riconducibile alla circolazione stradale, il cui fatto, a vario titolo, abbia coinvolto il soggetto tenuto a prestare aiuto. Non da meno, di determinare le parti coinvolte a salvaguardare l'immodificabilità dei luoghi e delle cose e di accelerare la pratica dello scambio delle informazioni relative al sinistro stradale, sempre che ciò non pregiudichi la salvaguardia della sicurezza stradale e la fluidità della circolazione. Evidentemente, tali pratiche sono tutte finalizzate al superiore interesse generale della salvaguardia della persona e dell'applicazione della giustizia, venendo meno ogni qualvolta tali pratiche, pur salvaguardando i meri interessi delle parti coinvolte, non attengono più alla tutela dell'interesse generale e del buon andamento della pubblica amministrazione. Anzi, in questi casi, può sorgere un dovere esattamente contrario al primo, quale quello stigmatizzato all'art. 161 dello stesso Codice, in tema di sgombero della carreggiata (2).

I vari livelli di reazione dell'ordinamento giuridico, evidentemente, sono da rapportare alla gravità dell'omissione ovvero alla più grave circostanza che dalla stessa - ancorché a livello di mero pericolo - possa derivare l'aggravarsi di una lesione ad una persona o il danno al suo veicolo.

Più in generale, l'obbligo di cui sopra, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, è quello di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona, indipendentemente dal fatto che tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere; anche sotto il profilo letterale le espressioni eventualmente, riferita al danno, e ove necessaria, riferita all'assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell'illecito l'effettiva verifica del danno alla persona e l'effettiva necessità dell'assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante la mera condotta omissiva dell'obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno abbia subito danno alla persona e prestargli assistenza, ove necessaria.

Senza nulla togliere al generale dovere solidaristico di cui all'art. 593 c.p., prima di passare oltre, è opportuno evidenziare che l'insieme degli obblighi (speciali) di cui all'art. 189 del Codice, riguarda esclusivamente gli utenti della strada, il cui comportamento è comunque ricollegabile al verificarsi dell'evento infortunistico.

NOTE OPERATIVE E PRONTUARIO

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni e pene previste dall'art. 189 più volte citato, è opportuno che siano verificate, preliminarmente, due condizioni oggettive:

- il verificarsi di un sinistro stradale;
- la presenza di soggetti potenzialmente ricollegabili, quanto ai relativi comportamenti di utenti della strada (ivi compreso i pedoni), al verificarsi di un sinistro stradale.

Nonché la condizione soggettiva della volontà di non prestare assistenza e/o soccorso ovvero, di alterare lo stato dei luoghi e delle cose ovvero di non fornire le informazioni utili, anche ai fini risarcitori.

Evidentemente, non esistono indicazioni “da manuale” circa le modalità di accertamento dell’esistenza delle condizioni anzidette, se non la generica indicazione di soppesare ogni singolo comportamento, alla luce della disposizione normativa di cui sopra. E quindi potranno essere utili le dichiarazioni rilasciate dalle parti palesemente coinvolte, come quelle assunte dalle persone informate sui fatti; la posizione che tutte questi soggetti avevano al momento del fatto ed i relativi comportamenti concludenti, nonché la posizione dei veicoli in stato di quiete, ecc. E su tale ultima circostanza, sarà necessario indagare attentamente sulle motivazioni che stanno alla base dell’eventuale rimozione dei mezzi ovvero dell’esistenza della causa di giustificazione di cui al comma 3, dell’art. 189 del Codice, sempre da riferirsi all’evento infortunistico che abbia prodotto danni alle sole cose.

Inoltre, salvo che nei confronti di soggetto che si sia messo a disposizione degli organi di P.G. entro 24 ore dal fatto, in caso di fuga (comma 6), è possibile procedere all’arresto (ex art. 381 c.p.p.). Per quanto attiene l’omissione di soccorso (comma 7) - diversamente dal reato di fuga di cui al periodo precedente - è necessario accertare che l’utente abbia inottemperato, in concreto, all’obbligo di prestare soccorso.

Va con ciò precisato che i delitti in esame, sono punibili soltanto a titolo di dolo, con la conseguenza che ogni componente del fatto tipico deve essere conosciuta e voluta e che il fatto è penalmente irrilevante, allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell’obbligo stesso: in tal caso, l’obbligo del conducente di fermarsi e quello di prestare l’assistenza eventualmente occorrente sono tra loro distinti, per cui la violazione del primo non assorbe quella del secondo. ■

FATTISPECIE	comma	€ / punti	S.A./n.o.
Quale, sebbene coinvolto nel sinistro stradale avvenuto alle ore del in via, con danno a cose, ometteva di fermarsi per prestare assistenza.	1 (rif. 5)	€ 279,00 4 (a)	SDG
Quale, sebbene coinvolto nel sinistro stradale avvenuto alle ore del in via, con danno a persona, ometteva di fermarsi e di prestare assistenza.	1 (rif. 6)	REATO 10	SDG1 CFS
Quale, sebbene coinvolto nel sinistro stradale avvenuto alle ore del in via, con danno a persona, ometteva di prestargli la dovuta assistenza.	1 (rif. 7)	REATO	SDG1
Quale, sebbene coinvolto nel sinistro stradale avvenuto alle ore del in via, non poneva in essere misure di salvaguardia della sicurezza stradale e/o di conservazione dello stato dei luoghi/cose (comma 2) ovvero, in caso di incidente con soli danni a cose, non evitava di arrecare intralcio alla circolazione (comma 3)	2 - 3 (rif. 9)	€ 80,00 2	
Quale, sebbene coinvolto nel sinistro stradale avvenuto alle ore del in via, ometteva di fornire alla controparte le notizie utili alla liquidazione del danno	4 (rif. 9)	€ 80,00 2	
Quale, sebbene coinvolto nel sinistro stradale avvenuto alle ore del in via, con danno ad animale (da affezione, da reddito, protetto ovvero), ometteva di fermarsi e/o di porre in essere ogni misure idonea ad assicurargli un tempestivo intervento di soccorso	9-bis	fuga ed omiss. di socc. € 389,00 omiss. di socc. € 78,00	

S.A. (sanzioni amministrative accessorie):

SDG: sospensione documento di guida, in caso di grave danno che dia luogo alla segnalazione per la revisione singola

SDG1: sospensione documento di guida

CFS: confisca amministrativa del ciclomotore/motociclo utilizzato per darsi alla fuga

n.o. (note operative):

(a) in caso di applicazione della sanzione accessoria della sospensione del documento di guida, si decurtano 10 punti

Leggi e Giurisprudenza	d. Lgs. 30.04.1992, 285 Legge 29.07.2010, n. 120 Cass. pen., sez. IV, 05.03.2003, n. 13731 Cass. pen. sez. IV, 17.12.2008, n. 15867 Cass. pen. sez. VI, 16 .02.2010, n. 21414
Prassi e Dottrina	Min. Interno, Dip. P.S., Serv. Pol. Stradale, 18.05.2011, prot. 300/A/4631/11/108/29 FERDANI FLAVIO, L’omissione di soccorso, in L’Amministrazione Italiana, 1/2006

(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

(1) Paolo Borsellino e l’agenda rossa, Ed. 10.0, 2012, pag. 50

(2) Cfr. su questa stessa Rivista, pag. 54, n. 134/Ottobre 2009, “Ingombro della carreggiata”